



Gli assestamenti propedeutici alle operazioni di consolidamento

Gli assestamenti propedeutici alle operazioni di consolidamento

- ❖ **Forma e contenuto degli schemi di bilancio**
(riconciliazione formale dei valori)
- ❖ **Data di riferimento del bilancio consolidato**
(riconciliazione temporale dei valori)
- ❖ **Armonizzazione dei criteri di valutazione**
(riconciliazione sostanziale dei valori)
- ❖ **Omogeneità della moneta di conto**
(riconciliazione unità di conto dei valori) *[Rinvio]*

❖ Forma e contenuto degli schemi di bilancio

- Per redigere un bilancio consolidato occorre *aggregare* stati patrimoniali e conti economici delle società del gruppo



- **Opportuno adattamento degli schemi di bilancio**



- si richiede alle società controllate consolidate di applicare “*ex ante*” nei propri bilanci d’esercizio gli schemi adottati nel bilancio consolidamento, compatibilmente con la “normativa locale”
- si richiede alle società controllate consolidate di fornire i bilanci d’esercizio opportunamente rettificati
- si apportano in sede di consolidamento le necessarie rettifiche da parte della capogruppo

D. Lgs. 127/91 (art. 32)

- Salvi gli adeguamenti necessari, utilizzo schemi prescritti per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento. Se questi sono soggetti a discipline diverse, deve essere adottata quella più idonea a realizzare i fini indicati nel comma 2 dell'art. 29, dandone motivazione nella nota integrativa.
- Le voci relative alle *rimanenze* possono essere raggruppate quando la loro distinta indicazione comporti costi sproporzionati.
- Distinta indicazione di **Capitale sociale, riserve, utile (perdite) dell'esercizio di pertinenza di terzi**

Ias 27 (§ 24-25)

- I bilanci consolidati devono essere preparati utilizzando *principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze similari*.
- Se una componente di un gruppo utilizza principi contabili diversi da quelli adottati nel bilancio consolidato per operazioni e fatti simili in circostanze similari, sono *apportate appropriate rettifiche al suo bilancio nella preparazione del bilancio consolidato*.

❖ Data di riferimento del bilancio consolidato

- **La data di riferimento** per la redazione del bilancio consolidato è costituita dalla *data di chiusura del bilancio della capogruppo* (D. Lgs. 127/91, art. 30, co. 1 e las 27, § 22)
- **Peraltro, ...**

D. Lgs. 127/91 (art. 30, co. 2)	Ias 27 (§ 22-23)
<ul style="list-style-type: none">● La data di riferimento del bilancio consolidata <i>può</i> tuttavia coincidere con la <i>data di chiusura dell'esercizio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse</i>. L'uso di questa facoltà deve essere indicato e motivato nella nota integrativa.	<ul style="list-style-type: none">● Quando le date di chiusura del bilancio della controllante e della controllata sono diverse, la controllata prepara, a fini di consolidamento, un <i>bilancio aggiuntivo</i> alla stessa data di riferimento del bilancio della capogruppo <i>a meno che ciò non sia fattibile</i>.● [In quest'ultimo caso] devono essere eseguite rettifiche per le operazioni o i fatti significativi che siano intervenuti tra quella data e la data di riferimento del bilancio della capogruppo. In ogni caso, la differenza tra la data della controllata e quella della capogruppo <i>non deve comunque essere superiore a tre mesi</i>.

❖ Armonizzazione dei criteri di valutazione

■ Uniformità nei criteri di valutazione

D. Lgs. 127/91 (art. 34, co. 1)	Ias 27 (§ 24)
<ul style="list-style-type: none">● Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati con <i>criteri uniformi</i>.	<ul style="list-style-type: none">● I bilanci consolidati devono essere preparati utilizzando <i>principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze similari</i>.



■ Opportune rettifiche (ed eventuali eccezioni):

D. Lgs. 127/91 (art. 34, co. 2)	Ias 27 (§ 25)
<ul style="list-style-type: none">● A tale scopo devono essere <i>rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi, a meno che</i>, ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29 [clausola generale], <i>la difformità consenta una migliore rappresentazione o sia irrilevante</i>.	<ul style="list-style-type: none">● Se una componente di un gruppo utilizza principi contabili diversi da quelli adottati nel bilancio consolidato per operazioni e fatti simili in circostanze similari, sono <i>apportate appropriate rettifiche al suo bilancio nella preparazione del bilancio consolidato</i>.

■ Scelta dei criteri di valutazione

D. Lgs. 127/91 (art. 35)	Ias 27
<ul style="list-style-type: none">● I criteri di valutazione devono essere <i>quelli utilizzati nel bilancio di esercizio dell'impresa che redige il bilancio consolidato</i>.● <i>Possono tuttavia</i> essere utilizzati, dandone motivazione nella nota integrativa, <i>altri criteri</i>, purché ammessi dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.	<ul style="list-style-type: none">● <i>[Nessuna indicazione]</i>